

Oggetto: La prova della cessione intraunionale - cosa cambierà dal 2020?



DOGANACONSULTING
Centro Assistenza Doganale

La prova della cessione intraunionale; Cosa cambierà dal 2020?

Con questa newsletter, vogliamo capire come fornire la prova dell'effettiva cessione intraunionale dei beni, presentando le novità in vigore dal 2020.

Come si evince dall'art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE, la normativa comunitaria **non definisce forma e tipologia della prova idonea** a dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro.

Lascia invece che siano gli Stati membri a definire i mezzi di prova idonei.

La **normativa italiana non dispone nulla** riguardo ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario.

L'art. 41 del D.L. n. 331/1993 si limita a indicare che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA le **“cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio d'altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta.”**

A sua volta tale disposizione ha recepito l'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, per cui: *“Gli Stati membri esentano le **cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità**, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”*.

Devono dunque sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- **Onerosità dell'operazione** avente a oggetto un bene mobile materiale;
- **Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul bene;
- Status di **operatore economico** del cedente nazionale e del cessionario comunitario, al quale si aggiunge, in base all'art. 35, comma 2, lettera e-bis), D.P.R. 633/1972, l'**obbligo di iscrizione al VIES**, VAT Information Exchange System (se vuoi saperne di più sul VIES, [vedi questo articolo del nostro blog](#));
- Effettiva **movimentazione dei beni dall'Italia ad un altro Stato membro**, indipendentemente dal fatto che il trasporto/spedizione avvenga a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Nel caso in cui manchi anche solo un requisito, l'operazione diventa imponibile IVA, con **applicazione di una sanzione dal 90 al 180% dell'imposta**.

Bisogna dunque definire quali sono i mezzi di prova idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, tenendo in considerazione che **spetta al cedente, cioè colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l'esistenza dei presupposti**.

Nel corso degli ultimi anni ci sono state varie risoluzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, che hanno lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Al fine di pervenire ad un **quadro uniforme** che possa fornire maggiore certezza sia agli operatori che alle amministrazioni fiscali nazionali, il legislatore comunitario, con il Regolamento di esecuzione UE 1912/2018, ha inserito il nuovo articolo 45-bis all'interno del Regolamento di esecuzione UE 282/2011.

In base a tale modifica, a partire dal 1° gennaio 2020 viene tipizzato un elenco di documenti ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuto trasporto o spedizione dei beni a destino di altro Stato membro.

CASO 1

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati **da lui o da un terzo per suo conto** ed è in possesso:

- Di due degli elementi di prova **non contraddittori** di cui alla **lista A**, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente;
- Di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla **lista A** in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla **lista B**, **non contraddittori**, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

CASO 2

Il venditore è in possesso oltre agli stessi elementi del punto precedente anche di una **dichiarazione scritta dall'acquirente** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti **dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente**, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Questa va fornita **entro il decimo giorno** del mese successivo alla cessione.

Tale **dichiarazione scritta** indica:

- La data di rilascio;
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data e il luogo di arrivo dei beni;
- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

LISTA A

- Documento o lettera **CMR** riportante la firma;
- **Polizza di carico**;
- Fattura di **trasporto aereo**;
- **Fattura emessa** dallo spedizioniere.

LISTA B

- **Polizza assicurativa** relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
- **Documenti bancari** attestanti il pagamento del trasporto;
- Documenti ufficiali rilasciati da una **pubblica autorità** che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- **Ricevuta** rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro